



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 39

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Favero, Rigo, Puppato e Zecchinato

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 marzo 2021.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Relazione:

Come noto la legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 recante “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” detta la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei.

Nella realtà regionale, ma soprattutto in quella della montagna, i funghi epigei hanno rappresentato e rappresentano, nel contempo, un patrimonio naturale ed una risorsa significativa anche per gli aspetti di opportunità economica, per enti territoriali quali le Comunità montane (ora Unioni montane).

In effetti la legge regionale ha assegnato alle Unioni montane, come alle Province (nei territori non montani), la competenza al rilascio dei titoli che abilitano alla raccolta, salve le specifiche competenze, sui rispettivi territori per gli Enti Parco, i soggetti gestori dei terreni demaniali e le Regole.

In particolare con le modifiche introdotte nel 2012 con la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 ed in una ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, fermi restando i divieti, come i limiti quantitativi, temporali e di modalità di raccolta fissati per legge, si è disposto che il pagamento del contributo, stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui all’articolo 16, ovvero in una misura variabile fra euro 5,00 ed euro 75,00 e la relativa ricevuta di versamento, costituiscono titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi.

Come già considerato dal legislatore in occasione della revisione della legge regionale nel 2012, gli introiti rappresentano, per le Unioni montane una opportunità economica che varia, a seconda delle diverse realtà territoriali, da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di euro all’anno, per superare anche i 100/200 euro nelle aree maggiormente vocate.

L’utilizzo di tali risorse è oggi disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 2 maggio 2012 che, in via interpretativa, atteso il non inequivoco disposto normativo, nel dettare disposizioni esecutive e di attuazione della legge, prevede che le risorse siano destinate, nel loro insieme, ad interventi di tutela e salvaguardia, direttamente o indirettamente, utilizzando una quota non superiore al 30 per cento per le spese generali per la realizzazione degli interventi.

Il progetto di legge si propone di esplicitare il dettato normativo in merito all’utilizzo delle risorse in capo alle Unioni montane derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi, destinandolo alle funzioni da queste esercitate, senza predefinire, come allo stato, le percentuali di destinazione delle risorse ai diversi interventi.

Viene così previsto che gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi, che in alcuni ambiti territoriali assumono una significativa rilevanza, siano destinati, secondo le determinazioni che verranno assunte da ogni Unione montana in rapporto alle rispettive situazioni e specificità territoriali ed istituzionali, ad interventi di tutela e salvaguardia del territorio come ad interventi per spese correnti dell’ente; quanto sopra nella misura di

volta in volta definita in ogni singola realtà territoriale e per ogni singolo esercizio finanziario.

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 3).

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati”.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Relativamente alle unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'ente.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3